

ORIGINALE

Registro delibere n° 48

Proposta n. 51/2019



COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

Immediatamente eseguibile

- Non soggetto a controllo
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto/Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione
del giorno 20/12/2019, ore 20.15

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC-TARI ANNO D'IMPOSTA 2020

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **20.15** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	SACCAROLA ANDREA	Sindaco	X	
2	MELLINATO DINO	Consigliere	X	
3	BRAGATO FRANCO		X	
4	FABBIO RICCARDO			X
5	FODDE GIUSEPPINA		X	
6	GARBIN TATIANA		X	
7	GATTI ALVISE		X	
8	FAVARETTO DANIELE		X	
9	MILAN ROBERTA		X	
10	BENZONI ELISA		X	
11	ZAMPIROLLO LUCA		X	
12	BARBIERO MONICA			X
13	FUSARO ERIKA			X
14	VIAN GIANNI		X	
15	FAVARON VALERIO		X	
16	BERNARDI MORENO		X	
17	BOSCOLO ALESSIO		X	
			14	3

Partecipa alla seduta il Sig. **Fattori Pierfilippo Segretario Generale**.

Sono presenti alla seduta gli Assessori: Bernardo S., Corò E., Faggian L., Ferri A., Tozzato L., Il Sig. **MELLINATO DINO**, nella sua qualità di **Presidente**, ha assunto la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. Scrutatori i Consiglieri: ZAMPIROLLO LUCA, FODDE GIUSEPPINA, VIAN GIANNI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto:

Premesso che:

- L'art. 13 del D.L. n° 201/2011, aveva anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n° 504/1992;
- In ottemperanza ai commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, con decorrenza dal 01.01.2014, è istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali indivisibili;

La IUC è composta da:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale;
- dalla Tassa Servizi Indivisibili (TASI) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili, per i servizi indivisibili comunali;
- dalla Tassa Servizio Rifiuti (TARI), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'Utilizzatore;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 23.05.2016;

Dato altresì atto che la presente deliberazione è limitata alla componente TARI dell'Imposta Unica Comunale;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 06.03.2019 nella quale viene affidata per il triennio 2019/2021 al gestore del ciclo igiene ambientale - Veritas Spa - la gestione del servizio di riscossione della TARI;

Dato atto che il Responsabile del Tributo TARI pertanto è stato individuato per il triennio 2019/2021 in sede di approvazione della convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune e Veritas Spa;

Visto quanto disposto dai seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- *comma 641*, prevedente che la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;

- *comma 646*. prevedente che per l'applicazione della TARI sono considerate valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

- *comma 651*. prevedente che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. n° 158/1999, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma *9bis*; inoltre fino a tale attuazione, le superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, sono assoggettabili al tributo in base alle superfici dichiarate o accertate ai fini della TIA;

- *comma 660*. prevedente che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

- *comma 691.* prevedente che i comuni in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, la gestione del tributo, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARES;

Visto l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che stabilisce che sono attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA, funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

Rilevato che a tal proposito l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito web la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 relativa alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021;

Vista la nota prot. n. 100815 del 14.11.2019 di Veritas spa con la quale si espongono le motivazioni dell'impossibilità di elaborare un Piano finanziario dei rifiuti secondo le suddette nuove disposizioni, almeno fino a tutto il mese di aprile 2020;

Vista l'informativa pervenuta al protocollo n. 29652 del 18.11.2019, che il Consiglio di Bacino ha fatto pervenire ai Comuni della Provincia di Venezia ricadenti nell'ambito, nella quale si fa una sintesi degli adempimenti da mettere in atto per addivenire alla validazione del Piano e i tempi preventivati e con la quale si suggerisce ai Comuni di procedere autonomamente alla predisposizione del PEF 2020 e di prorogare di fatto la manovra tariffaria approvata per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 169, della Legge 296/2016;

Vista la proposta di deliberazione Consiliare n. 48 del 13.11.2019, predisposta come da indicazioni del Gestore e dell'Autorità di bacino sopradette, che verrà approvata dal Consiglio Comunale nella medesima seduta di approvazione della presente e del Bilancio di Previsione 2020/2022;

Rilevato che stante le nuove disposizioni di ARERA e le sopracitate indicazioni di Veritas spa e dell'Autorità di Bacino, per l'anno 2020 viene confermata la manovra tariffaria approvata per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n. 52 del 13.11.2018, riservandosi di effettuare, sin da ora, delle modifiche se dovessero intervenire nuove e diverse disposizioni normative

Ritenuto, altresì, di fissare la scadenza delle rate di pagamento a decorrere dall'anno 2020, come segue, dando atto che eventualmente la Giunta Comunale con apposito e motivato provvedimento può variarne la tempistica:

- 16 aprile, comprensiva dell'eventuale conguaglio dell'anno precedente;
- 31 luglio;
- 30 ottobre;

Vista la Legge di bilancio n. 205/2017 per l'anno 2018 la quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione fiscale, revocava fino a tutto il 2018 il potere agli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi locali e delle addizionali, ad esclusione dell'adeguamento delle tariffe della TARI;

Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il vigente "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 03.05.2010;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di pari data della presente con oggetto: "Modifica regolamento IUC – Capitolo D – TA.RI. – Tassa rifiuti – Art. 26.D – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2018 "Approvazione Bilancio di Previsione e Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 24/12/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021" e n. 148 del 29.05.2019 di approvazione Piano degli Obiettivi per il triennio 2019/2021;

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017;

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 60 del 30/10/2013, (esecutivo);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

PROPONE

1. di dare atto di quanto riportato nelle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2020 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" approvate con deliberazione consiliare n. 52 del 13.11.2018 per l'anno 2019;
3. di confermare la misura del contributo a titolo di rimborso spese, a carico dei contribuenti che richiedano ulteriori copie dei dispositivi per l'apertura delle calotte dei contenitori stradali del rifiuto del secco, pari a € 5,50 per ogni dispositivo duplicato o smarrito;
4. di determinare, come previsto all'art. 3.A, comma 2 del Regolamento IUC, le scadenze per le tre rate del 2020 come evidenziato nelle premesse;
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020, dando atto che potranno essere oggetto di modificazione mediante approvazione di apposita deliberazione consiliare a seguito di predisposizione definitiva validata dal Consiglio di Bacino del PEF 2020, con conseguente modifica della manovra tariffaria oggetto del presente provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15bis del D.Lgs. n° 34/2019, che dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le deliberazioni regolamentari e tariffarie acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettiva nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF a condizione che avvenga entro il 28/10 dell'anno di riferimento;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 entro i termini di legge.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 51/2019, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati:

Tipo Parere	UO	Incaricato	Esito parere	Espresso il
Tecnico	SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE VARIE	Annalisa Scroccaro	Favorevole	28/11/2019
Contabile	RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA	Annalisa Scroccaro	Favorevole	28/11/2019

DATO ATTO che:

- con nota prot. n.32219 del 13/12/2019 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 18/12/2019;
- la II° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 10/12/2019;

Uditi gli interventi integralmente trascritti, allegati al presente atto, il Consiglio Comunale approva quanto indicato con voti espressi in forma palese:

Presenti: n.14

Votanti: n.12

Astenuti: n.2 (Favaron e Boscolo)

Favorevoli: n.10

Contrari: n.2 (Vian e Bernardi)

e

DELIBERA

di approvare la proposta soprariportata.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti: n.14

Votanti: n.12

Astenuti: n.2 (Favaron e Boscolo)

Favorevoli: n.10

Contrari: n.2 (Vian e Bernardi)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 entro i termini di legge.

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale:

IL PRESIDENTE
MELLINATO DINO
- firmato digitalmente-

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fattori Pierfilippo
- firmato digitalmente-

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all'ente.
- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l'esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005